

Ditta : SOC.REG.SERV.GES. RIFIUTI MESSINA CONSORTILE A R.L.

PIAZZA MAZZINI 1 - LIPARI (ME)

Part.Iva 03277770834 Cod.Fisc. 03277770834



N. 607 del Repertorio

N. 412 della **Raccolta****Atto costitutivo****Della “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti****MESSINA – ISOLE EOLIE- consortile a responsabilità limitata”,****Siglabile “S.R.R. MESSINA – ISOLE EOLIE S.C.R.L.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredecim, il giorno venticinque del mese di settembre, in
 Messina, in Corso Cavour n. 86, Palazzo del Leoni, presso i locali della
 Provincia Regionale di Messina.

Avanti a me **Giovanni Liotta, Notaio** in Spadafora, iscritto nel Collegio
 Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti
 e Mistretta

SONO PRESENTI

- Stefano Blasco nato a Palermo il 7 luglio 1967, il quale dichiara di
 intervenire al presente atto nella qualità di Dirigente del IV Settore e
 Giorgianni Marco nato a Milazzo il 5 Ottobre 1967 che dichiara di
 intervenire nella qualità di Sindaco e, come tale, ciascuno legale
 rappresentante del **“COMUNE DI LIPARI”**, con sede e domicilio in
 Lipari, piazza Mazzini n.1, ove ciascuno è domiciliato per la carica,
 codice fiscale 00387830839, autorizzato alla stipula del presente atto,
 in forza della legge regionale siciliana n. 9/2010, anche giusta
 deliberazione del Consiglio Comunale di Lipari n.75 del Registro
 Generale del 15 ottobre 2012, affissa nei modi e termini di legge
 all'Albo Pretorio comunale e munita dei prescritti visti e pareri nonché
 delle determine dei competenti dirigenti – oltre il detto Stefano



Blasco - per l'impegno di spesa (impegno n.01980) n.74 del* 13

febbraio 2013 settore 4 il tutto esecutivo come ciascun da ultimo detto
comparente conferma;

- l'architetto Arcoraci Domenico, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 24
febbraio 1960, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
qualità di responsabile settore tecnico giusta determina del Sindaco
dell'infra detto Ente n.6 del 28 luglio 2009 e Riccardo Gullo nato a
Santa Marina Salina il 23 settembre 1950 nella qualità di sindaco
dell'infra detto ente come dichiara e, come tale, ciascuno legale
rappresentante del "COMUNE DI LENI", con sede e domicilio in
Leni, via Libertà n.8, ove ciascuno è domiciliato per la carica, codice
fiscale 81001170836, autorizzato alla stipula del presente atto, in forza
della legge regionale siciliana n.9/2010, anche giusta deliberazione del
Consiglio Comunale di Leni n.22 del Registro Generale dell'11 ottobre
2012, affissa nei modi e termini di legge all'Albo Pretorio comunale e
munita dei prescritti visti e pareri e giusta determina del Responsabile
del Settore Tecnico n.242/2012 del 20 novembre 2012 per l'impegno
di spesa e n.17/2013 del 24 settembre 2013, munita del parere del
Settore finanziario e, pertanto, il tutto esecutivo come ciascun da
ultimo detto comparente conferma;

- Giuseppe Caravaglio nato a Malfa il 21 luglio 1965 e Massimo Lo
Schiavo nato a Santa Marina Salina il 20 ottobre 1972 che dichiarano
di intervenire al presente atto nella qualità di Responsabile del Settore
Tecnico e Sindaco il secondo e, come tale, ciascuno legale
rappresentante del "COMUNE DI SANTA MARINA SALINA",



con sede e domicilio in Santa Marina Salina, via Risorgimento, ove ciascuno è domiciliato per la carica, codice fiscale 00149690836, autorizzato alla stipula del presente atto, in forza della legge regionale siciliana n.9/2010, anche giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Marina Salina n.41/2012 del Registro Generale del 2 ottobre 2012, affissa nei modi e termini di legge all'Albo Pretorio comunale e munita dei prescritti visti e pareri, modificativa della n.31/2012 del 28 agosto 2012 nonché determina n.104 del 20 novembre 2012 del Responsabile del Settore Amministrativo per l'impegno di spesa e del Sindaco datato 23 settembre 2013 n.21 il tutto, pertanto, esecutivo, come ciascun da ultimo detto componente conferma;

- Celi Gianfranco nato a Malfa il 4 dicembre 1967 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di responsabile temporaneo dell'Area tecnica

- Cat. C5 – nominato con determina del Sindaco dell'infra detto Comune n.13 (n.reg. gen. 33/13) del 24 settembre 2013 e Salvatore Longhitano nato a Catania il 12 maggio 1947, quale Sindaco dell'infra detto Ente e, come tale, ciascuno legale rappresentante del **"COMUNE DI MALFA"**, con sede e domicilio in Malfa, via Roma n.112, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 81001030832, autorizzato alla stipula del presente atto, in forza della legge regionale siciliana n.9/2010, anche giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Malfa n.37/2012 del Registro Generale del 4 ottobre 2012, affissa nei modi e termini di legge all'Albo Pretorio comunale e munito dei prescritti visti e pareri e giusta determina n. 145 del 20 novembre 2012



per l'impegno di spesa e n. 30 del 24 settembre 2013,

- munita del parere di regolarità contabile, il tutto pertanto, esecutivo come ciascun componente conferma;

- il Vice Prefetto Filippo Romano nato a Udine il 19 ottobre 1966 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Commissario Straordinario e, come tale, legale rappresentante della "PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA", con sede e domicilio in Messina, corso Cavour n. 86, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 80002760835.


Io Notaio sono certo dell'identità personale dei componenti, **cittadini italiani**, i quali premettono che visto:

- l'art. 6 della legge regionale siciliana n. 9 dell'8 aprile 2010 il quale prevede che la Provincia Regionale e i Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale, così come individuati all'art. 5 della detta legge regionale e sue modifiche e integrazioni, costituiscono una società consortile di capitale per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa, denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";

- l'art.7 della detta regionale il quale stabilisce le modalità per l'avvio operativo delle "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", il cui acronimo è ai sensi di detta legge S.R.R.;

tutto ciò premesso e visto, i componenti nelle qualità stipulano quanto segue:

Art. I – E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. e della legge regionale siciliana 8 aprile 2010 n. 9, tra i detti enti pubblici territoriali con sede in



Italia, ove si è perfezionato il procedimento di costituzione, **COMUNE DI**

LIPARI, COMUNE DI LENI, COMUNE DI SANTA MARINA

SALINA, COMUNE DI MALFA e PROVINCIA REGIONALE DI

MESSINA una società per la regolamentazione del servizio di gestione

rifiuti di tipo consortile a responsabilità limitata con la denominazione

“Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

MESSINA – ISOLE EOLIE- consortile a responsabilità limitata”,

siglabile “S.R.R. MESSINA - ISOLE EOLIE S.C.R.L.”, relativa

all’ATO – Ambito Territoriale Ottimale.

Art. II – La società ha sede in Lipari, isola di Lipari.

Ai soli effetti dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art.

111 ter disp. Att. c.c., i soci dichiarano che l’attuale indirizzo della sede

sociale, comprensivo di via è **Lipari, isola di Lipari, piazza Mazzini n. 1.**

Art. III – La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e

potrà essere prorogata nei modi di legge.

Art. IV - Il capitale sociale è di euro **10.000 (diecimila)** ed è ripartito in

quote determinate come segue anche ai sensi della citata legge regionale

siciliana n.9 dell’8 aprile 2010 nonché nell’infra detto Statuto sociale.

Le parti sottoscrivono l’intero ammontare del capitale sociale di euro

10.000 (diecimila) in denaro come segue:

- COMUNE DI LIPARI euro 7.771 (settemilasettecentosettantuno);

- COMUNE DI SANTA MARINA SALINA euro 613,80

(seicentotredici virgola ottanta);

- COMUNE DI MALFA euro 641,24 (seicentoquarantuno virgola

ventiquattro);



- COMUNE DI LENI euro 473,96 (quattrocentosettantatre virgola novantasei);

- PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA euro 500 (cinquecento)

Il versamento di somma almeno pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale (pari a euro 2.500 – duemilacinquecento-) e, precisamente, per euro 2.600 (duemilaseicento) è stato versato pro quota a mezzo di assegno circolare non trasferibile datato 24 settembre 2013, emesso da Unicredit S.p.A. – agenzia Messina Garibaldi – serie B n.7.317.068.553-02 e che l'infra nominato Amministratore – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Giorgianni, comparente dà atto di aver ricevuto a tal fine e ne rilascia quietanza ove occorra e provvederà agli opportuni versamenti e annotazioni contabili.

I comparenti danno atto che i detti importi da ultimo detti sono stati preceduti da apposita operazione di Tesoreria da parte dei detti enti soci con mandato datato 20/2/2013 n. 658 per Comune di Lipari, 6/12/2012 n. 1964 per Comune di Malfa, 18/1/2013 n. 81 per Comune di Leni, 29/11/2012 n.1495 per Comune di Santa Marina Salina e 19/11/12 n. 0012332 (CF – 01405) per la Provincia Regionale di Messina e la precisazione che gli importi dei mandati sono di cifra anche superiore alla somma – pro quota – del detto 25% per i Comuni.

Art. V - L'organizzazione e il funzionamento della società, compresa l'attività che costituisce l'oggetto sociale, l'amministrazione e la rappresentanza della società sono regolate dalle seguenti norme:

STATUTO della

“Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti



MESSINA – ISOLE EOLIE – consortile a responsabilità limitata”

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, a norma dell'art. 2615 ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. siciliana 8 aprile 2010 n. 9, tra i COMUNI di LIPARI, SANTA MARINA SALINA, MALFA e LENI e la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, una società consortile a responsabilità limitata, qui anche S.R.R., con la denominazione **“Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti MESSINA – ISOLE EOLIE – consortile a responsabilità limitata”, siglabile “S.R.R. MESSINA – ISOLE EOLIE – S.C.R.L.”**, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietato il trasferimento delle quote di partecipazione anche tra i soci, allorchè essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della L.R. siciliana n.9/2010 e s.m.i.

ART. 2 – SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Lipari, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, il sindaco e/o il revisore hanno l'obbligo di



comunicare alla società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al

numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve

essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza

anagrafica e per i soci consorziali alla sede legale degli Enti di

appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con

messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo

idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da

parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il

destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 – ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE

La società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. siciliana n. 9/2010, ha

quale attività costituente l'oggetto sociale, l'esercizio delle funzioni

previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento

delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di


gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della detta L.R.

siciliana 8 aprile 2010 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2, della detta L.R. n.

9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi

qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento



del servizio

con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori e, quindi, senza oneri aggiuntivi per la S.R.R.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e seguenti della detta L.R.

n. 9/2010, è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati

relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione

nonché a fornire alla Regione e alla Provincia competente tutte le

informazioni da esse richieste e attua, altresì, attività di informazione e

sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolto attivati, in

relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e

smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed

impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgono più ATO, le

relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione,

l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

ART. 5 – FUNZIONI

La società inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. siciliana n. 9 dell'8

aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed

aggiornamento del piano regionale dei rifiuti e, ai sensi dell'art. 3

comma 1 lettera d della medesima, nell'individuazione delle zone



idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento

dei rifiuti ;

- b) sulla base di una organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco e umido e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lettera 1, comma 2, art. 4 della citata L.R. n. 9/2010;
- c) come detto esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come detto e previsto dall'art. 8, comma 2, L.R. n. 9/2010.
- d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010;
- e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti.



L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento

del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di

cui all'art. 4 comma 3, della L.R. 9/2010;

f) favorisce e sostiene, con gli altri soggetti competenti, per prevenire la produzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della citata L.R. n. 9/2010:

1) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

2) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della suddetta L.R. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell' Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 9/2010;



i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione della specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART.6 – DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata nei modi di legge.

ART. 7 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della società è di euro 10.000 (diecimila), conferito in denaro, ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta con le infra dette limitazioni.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. siciliana n. 9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

- a) novantacinque per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- b) cinque per cento alla Provincia appartenente all'ATO.

In particolare il capitale è ripartito per come indicato in dettaglio all'art. IV dell'atto costitutivo da intendersi qui formalmente richiamato e come se integralmente riportato.

Il totale della quota facente capo alla Provincia Regionale di Messina è di euro 500 (cinquecento) mentre il totale delle quote facenti capo ai quattro Comuni è di euro 9.500 (novemilacinquecento).



Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo

Amministrativo, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio della società, ai sensi dell'art. 7, comma 4 e seguenti della L.R. siciliana n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni trasferiti ai consorzi e alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della detta L.R. n. 9/2010 che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge.

Il patrimonio i beni mobili e immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La società conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.



La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito,

con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, L.R. siciliana

n. 19/2005, dall'articolo 4, comma 2, lettere c), d) ed e) della citata L.R.

n. 9/2010 e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del

servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque,

tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno

successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e

finanziario e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in

proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione

della relativa richiesta da parte della società.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a

corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il

termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella

misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento della società, sono posti a

carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. siciliana n.

9/2010.

ART. 9 – DOTAZIONE ORGANICA

La società assume nuovo personale solo attraverso procedure a evidenza

pubblica, ai sensi del combinato disposto dagli art. 19, comma 9 della L.R.

n. 9/2010 e 45, comma 2, della L.R. n. 2/2007 e loro modifiche e

integrazioni.

Nella fase di avvio della S.R.R., in materia di personale si osservano le



disposizioni finali e transitorie previste nell'art. 19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società e approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione e, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Con decreto Assessoriale sono, altresì, disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna.

Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. siciliana 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. siciliana 8 febbraio 2007 n. 2 e dell'articolo 61 della L.R. siciliana 14 maggio 2009 n. 6.

ART. 10 – SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO

- ISOLE EOLIE – così come individuato ai sensi dell'art. 5 della legge



regionale 8 aprile 2010 n. 9 e s.m.i. e la Provincia Regionale di Messina.

Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della detta

L.R. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto anche per quanto attiene

al trasferimento.

ART. 11 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (art. 2479 bis c.c.);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione (art. 2475 c.c.);
- d) Organo monocratico di controllo (art. 2477 c.c.).

ART. 12 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

All'Assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2479 e 2479 bis c.c., è riservata la competenza relativa all'approvazione del bilancio e decisione sugli utili, alla nomina degli amministratori, alla nomina dell'organo monocratico di controllo e revisione di cui all'art. 2477 c.c., alle modificazioni dell'atto costitutivo, ad assumere decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante



modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea dei soci decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

ART. 13 – VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro Imprese con le dette precisazioni dell'art. 3.

L'Assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dall'Organo di controllo, ove esistente, o anche da un socio.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 15 – PRESIDENTE – SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, è convocata dal Presidente che la presiede. In caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente. Mancando o essendo impedito anche quest'ultimo l'Assemblea sarà presieduta da persona



all'uopo designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

Per le convocazioni successive il segretario e un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un Notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge.

ART. 16 – DIRITTO DI VOTO – DIRITTO DI INTERVENTO – DELEGA

Il diritto di voto è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95% - novantacinque per cento -), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L.R. n. 9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5% - cinque per cento -).

In particolare, ai sensi dell'art. 6, c. 6, L.R. n. 9/2010 citata, nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 (diecimila) abitanti e per frazioni oltre 5.000 (cinquemila), fino ad un massimo di voti pari al 30% (trenta per cento) dei voti totali calcolati sulla



base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento

generale della popolazione. I comuni con popolazione inferiore a 10.000

(diecimila) abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto.

Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato,

in ossequio all'art.6, c. 6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il 95%

(novantacinque per cento) del totale complessivo dei voti spettanti. Il

rimanente 5% (cinque per cento) del totale complessivo dei voti spettanti è

attribuito alla Provincia.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta e la relativa

documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478,

comma 1, numero 2 e dall'art. 2479 bis c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della

costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il

suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali

accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto

fino a 4 (quattro) membri da individuarsi in sede di nomina, scelti fra i

sindaci dei comuni soci. La decadenza dalla carica di Sindaco di un comune

consorziali fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, della L.R. siciliana n. 9/2010 gli organi della

S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci con decisione assunta in sede

assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. e con le medesime modalità

possono essere revocati.

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e il quinto



comma dell'art. 2383 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della società e il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

ART. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Allo stesso spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla L.R. n. 9/2010 suddetta; restano escluse dalla sua competenza le materie che l'art. 2479 c.c. e le disposizioni di questo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ove attribuita ai sensi dell'art. 2481 c.c.

ART. 19 – DURATA IN CARICA

Gli Amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2 c.c. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento, fermo quanto sopra detto all'art. 17.

E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o, comunque, a numero cinque sedute anche non consecutive in un anno solare.



ART. 20 –CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e dell'organo di controllo se nominato.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e del sindaco effettivo.

La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.



ART. 21 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della L.R. n. 9/2010 e al precedente art. 17.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio, ai sensi del precedente articolo 19, decadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 22 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Può rilasciare anche a terzi procedure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;



c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale, segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche ed culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 23 – ORGANO MONOCRATICO DI CONTROLLO


All'organo monocratico di controllo, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, compresa la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2477 c.c.

L'Assemblea determina il compenso da corrispondere a detto organo.

ARTICOLO 24 – BILANCIO

L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla redazione



del bilancio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2478 bis,

comma 1 c.c.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli eventuali utili della Società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale e/o il patrimonio.

ART. 25 – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi (se consentiti) stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19 della L.R. n. 9/2010.

ART. 26 – NORME DELLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12 luglio 2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua



organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela,

integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c, d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 né può conferire incarico di componente l'ufficio di Sindaco unico o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il Foro ove ha sede legale la S.R.R.



ARTICOLO 28 – NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

ARTICOLO 29 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni della L.R. siciliana n. 9/2010 e successive modifiche e integrazioni, delle leggi speciali in materia e, per quanto ivi non contemplato, si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

Art. VI - Ai sensi del sopra riportato statuto e delle vigenti norme in materie di S.R.R. l'amministrazione della società, la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, con i poteri di cui sopra e infra, spettano a un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri che i comparanti nelle qualità indicano nelle seguenti persone, qui comparanti,

- Marco Giorgianni – Presidente (Sindaco di Lipari);
- Riccardo Gullo, Massimo Lo Schiavo e Salvatore Longhitano,

Consiglieri e come detto, Sindaci dei detti Comuni, domiciliati per quanto in oggetto presso la sede dei rispettivi Comuni e che dichiarano di accettare la carica e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o incompatibilità chiedendo, pertanto, l'iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese.

La nomina è fatta fino al 31 dicembre 2015 e, pertanto, per tre esercizi.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per come indicati nel sopra riportato Statuto, articoli 18 e 22 in particolare.



Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito come previsto dall'art. 20

della più volte citata legge n. 9 dell'8 aprile 2010.

Il legale rappresentante della S.R.R. è fin d'ora autorizzato, anche a seguito dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, a compiere ogni atto e procedimento necessario per l'incasso e il versamento dei sopra detti versamenti del capitale sociale con esonero per la Banca da ogni responsabilità al riguardo.

Art. VII – Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.

Le spese del presente, relative e conseguenti sono a carico dei Comuni ai sensi dell'art. 6 della L.R. siciliana n. 9/2010 e si dichiarano approssimativamente in euro 3.100 (tremilacento) tenuto conto del regime IVA.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto ai componenti che l'approvano.

Quest'atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio su quarantaquattro pagine di undici fogli fin qui e si sottoscrive alle ore dodici.

In originale firmato.

Filippo Romano

Gianfranco Celi

Longhitano Salvatore

Stefano Blasco

Marco Giorgianni

Riccardo Gullo

Domenico Arcoraci

Ditta : SOC.REG.SERV.GES. RIFIUTI MESSINA CONSORTILE A R.L.
PIAZZA MAZZINI 1 - LIPARI (ME)

Part.Iva 03277770834 Cod.Fisc. 03277770834



Giuseppe Caravaglio

Lo Schiavo Massimo

Giovanni Liotta Notaio

Registrato alla Direzione Provinciale delle Entrate di Messina – Ufficio
Territoriale di Milazzo – in data 2 ottobre 2013 al n. 2035, serie 1 T, con
pagamento di euro 324 di cui euro 156 per imposta di bollo.

Imposta di bollo assolta in modo forfettario secondo il Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 tramite la
Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Milazzo.

Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 22 commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 82/2005,
che si trasmette ad uso del registro delle imprese.



S.R.R. MESSINA- ISOLE EOLIE S.C.R.L.

Sede in PIAZZA MAZZINI 1 - 98055 LIPARI (ME) Codice Fiscale/Partita IVA 03277770834

Verbale assemblea ordinaria

Oggetto: **Verbale dell'Assemblea dei Soci.**

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 10,00, in prima convocazione, presso la sede legale ed operativa di Piazza Mazzini n.1 in Lipari, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della **S.R.R. Messina - Isole Eolie S.C.R.L.** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Discussioni e deliberazioni inerenti costituzione A.R.O. ai sensi delle Legge Regionale 9/2010 e sue ss.mm.ii;**
- 2. Piano d'Ambito;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Soci:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| - Sindaco Marco Giorgianni | Comune di Lipari; |
| - Assessore Lorenzo Cincotta | Comune di Malfa; |
| - Assessore Giuseppe Capasso | Comune di Santa Marina Salina; |

Risultano assenti, il Comune di Leni e la Provincia Regionale di Messina.

Sono altresì presenti, il Commissario Regionale Nicola Russo, il D.G. ex Ato ME 5 Domenico Fonti e l'Assessore del Comune di Lipari Tiziana De Luca.

Assume la presidenza il Sig. Marco Giorgianni, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Giuseppe Capasso.

Il Presidente constata e fa constatare la regolarità della convocazione e dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria dei Soci che è quindi abilitata a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Si passa al primo punto: **Discussioni e deliberazioni inerenti costituzione A.R.O. ai sensi della Legge Regionale 9/2010 e sue ss.mm.ii;**

Il Presidente dichiara valida la riunione visto che è soddisfatta la percentuale di legge, anticipa che la convocazione è stata richiesta dai Comuni di Salina, urgentemente.

Interviene il delegato del Comune di Santa Marina Salina, sig. Capasso, che elenca le motivazioni a sostegno della nascita di una A.R.O. per l'isola di Salina, poi passa ad elencare il tipo di servizio che si intende fare, sempre a sostegno della stessa tesi, si citano le seguenti norme legislative: art. 5 comma 2 ter della Legge Regionale 9/2010, art. 8.4 linee guida per redazione Piano d'Ambito.

Esce dalla riunione l'Ass. Cincotta per improcrastinabili motivi personali.

Intervengono il D.G. Fonti ed il Commissario Regionale per dettagliare le previsioni legislative in merito all'argomento, rimandando il tutto ad un ulteriore approfondimento c/o gli organi regionali, sia per comprendere inoltre la tempistica occorrente per poter definire, tra l'altro, il piano d'Ambito indispensabile per ridisegnare lo scenario futuro dei servizi, ovvero la nuova gara.

Il sindaco di Lipari, ribadendo che nessuna delibera è oggi possibile in assenza di tutti i partecipanti dei Comuni, indipendentemente dalla validità della seduta, esprime la propria posizione non preconcettualmente negativa ma ritiene dall'esposizione che ha avuto modo di assistere che non si evincono evidenti benefici da una autonomia gestionale conseguente alla costituzione di una A.R.O. per l'isola di Salina. Nonostante ciò si propone a seguito di maggiori approfondimenti di esprimersi ribadendo che l'unico limite fondamento di preoccupazione risiede nei tempi necessari all'attuazione di un percorso che con le informazioni attuali non appare certo.

Interviene il Commissario e dichiara:

in ordine al primo punto, non essendo presenti alcuni sindaci non si può deliberare e discutere in merito allo stesso. Appare anzi inopportuno che alla data attuale si discuta ancora sulla costituzione dell'A.R.O. quando già gli stessi Sindaci durante la riunione informale tenutasi in occasione dell'insediamento del Commissario Straordinario, gli stessi confermavano di avere in corso i piani comunali che entro il mese di ottobre 2013 potevano essere esitati al fine di coordinare il piano d'Ambito. In ogni caso si ribadisce che i termini decorsi per l'eventuale approvazione dell'A.R.O. in questione erano ottobre 2013.

Si passa, quindi, al secondo punto all'ordine del giorno: **Piano d'Ambito**.

L'argomento non si discute in quanto non sono stati consegnati i piani d'intervento comunali.

In merito al punto 2 il commissario sollecita la SRR a quanto previsto in ultimo dalla direttiva in materia integrale dei rifiuti prot. 42575 del 28.10.2013. In particolare in ordine alle parti inerenti i paragrafi 3.D.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e/o deliberare, la presente Assemblea si chiude alle ore 11.45, dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario

(Capasso Giuseppe)

Il Presidente

(Giorgianni Marco)